

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

30/2017

A cura di d. Bruno Bordignon

509/17 Cyberbullismo, approvata la legge. ‘Minori vittime possono chiedere rimozione contenuti dal web’

(privacyitalia.eu, 17 maggio 2017)

Approvata alla Camera la legge che contrasta il cyberbullismo. Tra le novità: il minore può chiedere al gestore del sito l’oscuramento o la rimozione della ‘cyber-aggressione’. Nel caso in cui il gestore ignori l’allarme, la vittima, con i genitori informati, potrà rivolgersi al Garante per la Privacy che dovrà intervenire entro 48 ore.

Se non ci fossero state delle vittime di cyberbullismo il Parlamento, probabilmente, non avrebbe avuto fretta di approvare la [legge](#) che contrasta il fenomeno. “Questa legge è un primo passo necessario. La dedichiamo a Carolina Picchio ed a tutte le altre vittime del cyberbullismo”, ha detto nell’Aula della Camera la presidente Laura Boldrini salutando il padre della prima vittima del cyberbullismo, prima di indire la votazione finale sul provvedimento. Il testo è stato approvato oggi definitivamente a Montecitorio all’unanimità: 432 favorevoli ed una sola astensione.

Le novità

Il minore vittima di bullismo sul web (anche senza che i genitori lo sappiano) può chiedere direttamente al gestore del sito l’oscuramento o la rimozione della “cyber aggressione”. Nel caso in cui il gestore ignori l’allarme, la vittima, stavolta con il genitore informato, potrà rivolgersi al Garante per la Privacy che entro 48 ore dovrà intervenire. Il disegno di legge istituisce, tra l’altro, un Tavolo tecnico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio con il compito di coordinare i vari interventi e di mettere a punto un Piano integrato contro il bullismo via web. E stabilisce la “procedura di ammonimento” come nella legge anti-stalking: il “bullo” over 14 sarà convocato dal Questore insieme a mamma o papà e gli effetti dell’ “ammonimento” cesseranno solo una volta maggiorenne. Inoltre ogni scuola dovrà individuare un insegnante addetto al contrasto e alla prevenzione del “cyberbullismo” che potrà avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia.

Il commento del Garante Privacy

“L’approvazione definitiva del ddl sul cyberbullismo è un risultato importante e atteso da tempo. Particolarmente positiva è la scelta di coniugare approccio preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell’educazione digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi della dignità del minore – ha detto il Garante privacy Antonello Soro – L’Autorità si impegnerà a svolgere – con la responsabilità che a tale alto compito si addice – l’importante funzione di garanzia assegnatale dalla legge anche in questo contesto. E’ infatti fondamentale garantire la tutela di una generazione tanto più iperconnessa quanto più fragile, se non adeguatamente responsabilizzata rispetto all’uso della rete. Confidiamo che ai nuovi compiti corrispondano nuove indispensabili risorse umane”.

Che cos’è il cyberbullismo

Entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di cyberbullismo. Secondo la legge “il bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo”.

’iter parlamentare tortuoso della legge: tutela solo i minori

Limitare gli effetti del provvedimento ai minori o estenderlo ai maggiorenni, è stato questo per due anni il vero nodo della legge. Il testo originario, elaborato dalla senatrice del PD Elena Ferrari ([qui la sua intervista](#)), era circoscritto ai minorenni, ma la Camera in seconda lettura lo ha modificato,

allargandolo agli over 18. La legge varata oggi dai deputati circoscrive il raggio d'azione ai minorenni e conferma l'ultima impostazione adottata al Senato, che privilegia la prevenzione e gli interventi di carattere educativo e non prevedere strumenti di natura penale.